

ESSE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

1157/15

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di Pace, Dott.ssa Monica Liberati della IV Sezione Civile ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 12558/2014 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/02/2015

TRA

~~.....~~ elettivamente domiciliato in ~~.....~~, ~~.....~~ presso lo studio dell'Avv. Laila Perciballi che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione

OPPONENTE

E

~~.....~~ in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliata in ~~.....~~ ~~.....~~ rappresentata dal Funzionario Delegato Nicoletta Perricciuolo

OPPOSTO

NONCHE'

~~.....~~ in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in ~~.....~~ ~~.....~~ Avv. Dario Manna che la rappresenta per delega in calce alla comparsa di costituzione

OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 097 20130273881072000.

CONCLUSIONI

All'udienza del 20/02/2015 la causa veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni formulate dalle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. notificato in data 20 gennaio 2014 il Sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~ proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento indicata in oggetto, emessa dalla ~~XXXXXXXXXXXX~~ per la riscossione di un credito di ~~XXXXXXXXXXXX~~ chiedendo dichiararsi non dovuta la somma € 670,96 di cui alla cartella di pagamento impugnata per omesso versamento di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni del Codice della Strada. Deduceva l'opponente: l'omessa notificazione al destinatario dei verbali di accertamento sottesi alla cartella esattoriale; la tardività dell'iscrizione a ruolo e la decadenza dal diritto alla riscossione; rilevava altresì l'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 Legge n. 689/1981 (e successive modificazioni D.Lgs n. 150/2011) e della richiesta di somme a titolo di compensi per la riscossione oltre alla intervenuta prescrizione del credito. Evidenziava pertanto l'illegittimità della pretesa impositiva per violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Chiedeva quindi dichiararsi non dovuta la somma portata dall'atto opposto con vittoria di spese di giudizio. Si costituivano in giudizio le parti opposte ~~XXXXXXXXXXXX~~ ed ~~XXXXXXXXXXXX~~ riportandosi alle risultanze documentali e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione. Esaurita l'istruttoria, di tipo documentale, all'udienza del 20/02/2014, la causa veniva trattenuta per la decisione sulla base delle conclusioni formulate dalle parti costituite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità della domanda proposta, intendendo parte opponente far valere, oltre alle altre motivazioni, un vizio del procedimento amministrativo sanzionatorio inerente la fase successiva all'emissione del titolo esecutivo. In proposito la Corte di Cassazione ha statuito che esigenze imprescindibili di tutela del contribuente impongono di includere tra gli atti autonomamente impugnabili tutti quegli atti che pur essendo atipici in relazione ad una diversa denominazione ad essi attribuita dall'amministrazione finanziaria, abbiano comunque la stessa sostanza e svolgano la medesima funzione degli atti tipizzati nell'elenco di cui all'art. 19 del D.lg.vo n. 546/92. (Cass. N. 23832/2007).

Con riguardo all'applicazione delle maggiorazioni previste per il ritardato pagamento ex art. 27 della Legge n. 689/81 e successive modificazioni, a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, la stessa ha funzione di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile

la sanzione principale e si applica sia in caso di omesso pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla notifica del verbale, sia in caso di emissione di ordinanza ingiuntiva e omesso pagamento nel termine indicato. Va altresì precisato che l'omessa iscrizione a ruolo nei termini previsti dall'art. 6 del D.lg.vo n. 46/99 (che ha sostituito l'art. 17 del DPR n. 602/73 non è rilevante in quanto il termine non si applica nel caso in cui la riscossione è effettuata per sanzioni amministrative pecuniarie. In tal senso si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 5071/2000; va inoltre rilevato che la disposizione di cui all'art. 17 citato è stata abrogata con decreto legge n. 106 del 17/06/2005 convertito in legge n. 156 del 31/07/2005. Nel caso in questione va evidenziato che la cartella esattoriale impugnata è stata emessa per la riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria relativa a n. 3 verbali di accertamento di violazione a norme del C.d.S. (verbali n. 33090507 del 23/06/2009; n. 22090649774 del 16/09/09 e n. 33090646436 del 09/09/09). La Suprema Corte ha statuito la possibilità di opposizione ex art. 615 c.p.c. della cartella esattoriale al fine di rilevare la carenza del necessario titolo esecutivo per omessa notificazione dei verbali di accertamento presupposti. (Cass. N. 4814/2008 e n. 4139/2010). Va altresì rilevato che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento amministrativo sulla cartella esattoriale è necessaria per le sole cartelle relative a ruoli consegnati all'esattore dopo il 1/06/2008. Dalla documentazione depositata in atti è emerso che due dei tre verbali di accertamento sottesi alla cartella esattoriale impugnata sono stati notificati al destinatario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma non risulta in atti l'avviso di ricevimento della prevista lettera raccomandata, mentre il verbale n. 33090507360 del 23/06/2009 veniva notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. ma oltre a non risultare in atti l'invio della lettera raccomandata di avviso al destinatario non è specificata la qualità della persona che ha ritirato l'atto. l'opposizione può pertanto trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. dal Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ in persona del Sindaco p.t. e di ~~XXXXXXXXXX~~ S.p.a. avverso la cartella di pagamento n. 097 20130273881072000 così provvede:

- In accoglimento dell'opposizione dichiara non dovuta dall'opponente la somma di € 670,96 per difetto di notificazione del titolo esecutivo presupposto;
- Condanna ~~XXXXXXXXXX~~ al pagamento delle spese legali che liquida in € 120,00 oltre € 39,00 per spese IVA e CPA;
- Compensa tra le altre parti le spese legali.

2/03/2015 DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 6/3/15
IL CANCELLIERE
Alessandria

Dott.ssa Monica Liberati

Monica Liberati

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-right quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-center of the page.